Allegato A

**COMUNE DI ANZIO**
**CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**
**DISCIPLINARE OPERATIVO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI HOBBISTA E OPERE DEL PROPRIO INGEGNO**

**Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente Disciplinare regola le modalità operative per il rilascio e la registrazione del tesserino identificativo agli operatori non professionali (hobbisti) residenti nel Comune di Anzio e definisce le condizioni di partecipazione dei medesimi, nonché dei creatori di opere del proprio ingegno, ai mercatini dell'antiquariato, del collezionismo, dell'usato e alle fiere promozionali svolti nelle aree pubbliche individuate con D.G.C. n. 62/2026.

**Art. 2 – Definizione di Hobbista e requisiti per il rilascio del tesserino**

1. Sono considerati hobbisti gli operatori non professionali che vendono, barattano, propongono o espongono, in modo del tutto saltuario e occasionale, merci di modico valore rientranti nel settore non alimentare (usato, antiquariato, collezionismo).
2. Il tesserino è rilasciato dal SUAP del Comune di Anzio esclusivamente ai cittadini aventi residenza anagrafica nel Comune di Anzio, in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010, che non siano titolari di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche.
3. Può essere rilasciato un solo tesserino per nucleo familiare residente nella medesima unità immobiliare.

**Art. 3 – Validità, tracciabilità, limiti di presenza e di valore**

1. Il tesserino identificativo è strettamente personale, non cedibile, ha validità di un anno solare a decorrere dalla data di rilascio ed è rilasciabile allo stesso soggetto per un massimo di 5 anni, anche non consecutivi. I dati del tesserino sono inseriti nel sistema regionale di monitoraggio e tracciabilità previsto dalla L.R. 20/2024.

2. Il titolare può partecipare a un massimo di 36 giornate nell'arco dell'anno solare su tutto il territorio della Regione Lazio.
3. Prima dell'inizio di ciascuna giornata di partecipazione, il tesserino deve essere obbligatoriamente vidimato/obliterato dal soggetto organizzatore o dal personale incaricato dal Comune di Anzio, con indicazione della data e del luogo dell'evento.
4. Ciascun oggetto posto in vendita non può avere un valore unitario superiore a € 500,00, fermo restando il limite di valore complessivo della merce esposta fissato dalla normativa regionale e l'obbligo di esporre i prezzi in modo chiaro e ben visibile.

**Art. 4 – Opere del proprio ingegno a carattere creativo**

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. h) del D.Lgs. 114/1998, coloro che espongono e vendono esclusivamente proprie opere d'arte nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo (es. pittura, scultura, manufatti artistici e creazioni artigianali uniche realizzate interamente a mano) non necessitano di titolo abilitativo al commercio.
2. Tali operatori sono tenuti a presentare al soggetto organizzatore o al Comune, prima dell'evento, apposita Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà attestante l'esclusiva creatività e produzione propria dei beni esposti, nonché l'assenza di serialità industriale o mera rivendita/assemblaggio di materiali acquistati da terzi.

**Art. 5 – Obblighi degli espositori e decoro urbano**

1. Durante lo svolgimento del mercatino, gli hobbisti devono esporre il tesserino in modo ben visibile al pubblico e agli organi di vigilanza.
2. È fatto assoluto divieto di vendere prodotti alimentari e bevande, oggetti preziosi, armi, esplosivi, animali vivi o merci contraffatte.
3. Gli espositori devono mantenere l'area assegnata in condizioni di pulizia e decoro, rispettando gli orari di carico/scarico e le prescrizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana.

**Art. 6 – Obblighi dei Soggetti Organizzatori**

1. I soggetti selezionati tramite avviso pubblico per l'organizzazione dei mercatini nelle aree di cui alla D.G.C. n. 62/2026 devono verificare preventivamente la regolarità, la validità e il numero di giornate residue sul tesserino regionale (per gli hobbisti) o la regolarità della dichiarazione sostitutiva (per le opere dell'ingegno), procedendo alla vidimazione giornaliera prima dell'apertura al pubblico.

2. L'organizzatore è tenuto a trasmettere al SUAP e al Comando di Polizia Locale, almeno 48 ore prima dell'evento, l'elenco nominativo completo dei partecipanti con i relativi numeri identificativi di tesserino o dichiarazione.

**Art. 7 – Controlli e Sanzioni**

1. La vigilanza sul rispetto del presente Disciplinare è affidata al Comando di Polizia Locale del Comune di Anzio e agli altri organi di polizia.
2. L'esercizio dell'attività senza tesserino, il superamento del limite massimo di 36 giornate nell'anno solare, la mancata vidimazione giornaliera preventiva, il superamento del valore massimo consentito per singolo pezzo (€ 500,00) o la vendita di merci vietate comportano la decadenza dalla qualifica di operatore non professionale e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 4.500,00 a € 13.500,00, oltre al sequestro e alla confisca delle attrezzature e della merce esposta, ai sensi dell'art. 50 della L.R. Lazio n. 22/2019 e s.m.i.
3. Le violazioni alle norme comunali sul decoro e sull'occupazione del suolo pubblico sono sanzionate ai sensi del Regolamento di Polizia Urbana e del Regolamento approvato con D.C.S. n. 32/2024.

**Art. 8 – Entrata in vigore**

1. Il presente Disciplinare entra in vigore dalla data di esecutività della Determinazione Dirigenziale di approvazione.